

## **Foglio informativo ai sensi della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)**

### **1. Introduzione**

Il 15 giugno 2018 il Parlamento svizzero ha licenziato la Legge sui servizi finanziari (di seguito «**LSerFi**») e la Legge sugli istituti finanziari (di seguito «**LIsFi**») che sono entrate in vigore in data 01.01.2020. La LIsFi armonizza le norme di autorizzazione per determinati fornitori di servizi finanziari. La LSerFi contiene norme di comportamento che i fornitori di servizi finanziari devono osservare nei confronti dei loro clienti.

Con l'introduzione della LIsFi, i gestori indipendenti di patrimoni di clienti individuali sono ora assoggettati a vigilanza e precisamente sono assoggettati all'autorità svizzera di vigilanza **FINMA**. Naret SA ha ottenuto l'autorizzazione come gestore patrimoniale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LIsFi.

All'interno del Gruppo Naret, la **Naret SA** è la società che si occupa di gestione patrimoniale (di seguito "**Gestore**" o "**Società**" o "**Fornitore di servizi finanziari**"). Nel presente documento, disponibile anche sul sito web del Gruppo Naret ([www.naret.ch](http://www.naret.ch)), sono descritte le principali misure a carattere operativo, organizzativo e deontologico che la **Naret SA** mette in atto, a partire dal 1° gennaio 2022, per adempiere alle disposizioni della LSerFi.

### **2. Scopo della LSerFi**

La Legge sui servizi finanziari ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari da parte di tali fornitori. Contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera. A tal fine, giusto l'art. 1 LserFi, definisce i requisiti per una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente e disciplina l'offerta di strumenti finanziari.

### **3. Campo d'applicazione**

Sottostanno alla presente legge, tra gli altri, i fornitori di servizi finanziari che agiscono a titolo professionale in Svizzera o che offrono il loro servizio a clienti in Svizzera.

### **4. Contenuto del Foglio informativo sulla Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)**

Il presente foglio informativo è fornito a scopo informativo, adempiendo gli obblighi di informazione dell'art. 8 LserFi, e non deve essere considerato come materiale di marketing. Non si tratta di una sollecitazione o di un'offerta per servizi finanziari, né di una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di qualsivoglia strumento finanziario.

### **5. Nome e indirizzo del fornitore di servizi finanziari**

Naret SA  
Piazza Grande 3  
6601 Locarno  
Svizzera

[info@naret.ch](mailto:info@naret.ch)

+41 91 220 30 40

[www.naret.ch](http://www.naret.ch)

## 6. Campo d'attività e status di vigilanza del fornitore di servizi finanziari

Naret SA si occupa principalmente di gestione patrimoniale e di family office, con servizi integrati di consulenza aziendale.

Naret SA è soggetta alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi), alla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

Naret SA è autorizzata come gestore patrimoniale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 1 LisFi dalla **FINMA**.

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA  
Laupenstrasse 27  
3003 Berna  
Svizzera

Naret SA è assoggettata alla vigilanza continua dell'AOOS, un organismo di vigilanza (OV) autorizzato dalla FINMA, conformemente all'art. 61 cpv. 2 LisFi.

AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza  
Clausiusstrasse 50  
8006 Zurigo  
Svizzera

Naret SA è assoggettata alla vigilanza in materia di riciclaggio di denaro di AOOS, dove l'audit di vigilanza (audit OV) viene svolto da **Solefid SA**.

Solefid SA  
Via Luganetto 4  
6962 Viganello  
Svizzera

## 7. Procedura di mediazione

Naret SA sarà sempre lieta di ricevere eventuali osservazioni. Qualora ci fossero dei reclami nei confronti del Gestore e non si riuscisse a trovare una soluzione alla controversia è possibile rivolgersi a un organo di mediazione. Pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono risolte, per quanto possibile, da un organo di mediazione nell'ambito di una procedura di mediazione.

L'organo di mediazione competente per la nostra società, affiliato in ottemperanza ai requisiti di cui agli art. 77 LserFi e art. 16 LisFi, è **FINSOM**.

FINSOM  
Avenue de la gare 45  
1920 Martigny  
Svizzera

[info@finsom.ch](mailto:info@finsom.ch)

+41 27 564 04 11

## 8. Prestazioni fornite

Il Gestore fornisce i propri servizi di gestione patrimoniale in tutta indipendenza dalle banche e dai fornitori di prodotti finanziari. Non sussiste alcun vincolo di esclusività.

Su richiesta, il Gestore consiglia al Cliente banche e società di intermediazione mobiliare che, a suo giudizio, offrono la garanzia della migliore esecuzione degli ordini in termini di prezzo e qualità (best execution). Nel fare ciò, il Gestore tiene conto anche dell'entità del patrimonio del Cliente e del rapporto che intercorre tra

tali averi con il volume complessivo dei patrimoni gestiti dal Gestore. Se la Banca è stata proposta dal Gestore ed accettata dal Cliente, il Cliente conferisce pieno scarico al Gestore per qualsivoglia danno derivante dall'attività svolta dalla Banca non di pertinenza del Gestore.

## **9. Strategia e strumenti di investimento**

Il Cliente può pretendere che il Gestore detenga nel Portafoglio una determinata quantità di strumenti d'investimento specifici. Le transazioni in relazione a tali strumenti d'investimento non costituiscono parte integrante dell'attività di gestione patrimoniale nell'ambito del mandato di gestione (di seguito Mandato o Contratto). In tale contesto, il contributo del Gestore si limita all'esecuzione della transazione in questione. Il Gestore non effettua nessuna ulteriore operazione in relazione a siffatti strumenti d'investimento specifici; in particolare, essi non vengono costantemente monitorati nell'ambito della diligenza dovuta. Il Gestore può non tenere in considerazione tali strumenti nella valutazione del Portafoglio. Il Gestore ha la facoltà di assegnare, a propria discrezione, gli strumenti d'investimento specifici ad una determinata categoria d'investimento.

Il Gestore informa il Cliente di volta in volta qualora la struttura di portafoglio diverga in modo sostanziale dalla strategia d'investimento concordata.

Il Cliente prende atto che il Gestore non effettuerà sulla base del Contratto consulenze legali e fiscali. Il Cliente è quindi il solo e unico responsabile dell'osservanza degli obblighi giuridici, normativi e di dichiarazione fiscale a lui applicabili; tutti gli obblighi fiscali nei confronti delle autorità competenti connessi agli attivi gestiti dal Gestore saranno pertanto soddisfatti dal Cliente medesimo. Saranno a carico del Cliente le spese, le commissioni bancarie, l'eventuale imposta di bollo e qualsiasi altro onere che dovesse nascere in relazione al Patrimonio in gestione. I rapporti giuridici che intercorrono tra il Cliente e il Gestore sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Il Gestore parte dal presupposto che il Cliente, al momento dell'avvio della relazione d'affari, sia consapevole di tali circostanze.

Il Cliente conferma di essere a conoscenza del fatto che la negoziazione di determinati strumenti finanziari, indipendentemente dalla discrezionalità esercitata dal Gestore in relazione agli strumenti finanziari detenuti nel Portafoglio, è soggetta all'obbligo di comunicazione del Cliente ai sensi della LInFi e, se del caso, normative analoghe di ordinamenti giuridici esteri e che il Cliente è l'unico responsabile del rispetto di tali norme e regolamenti. Il Cliente riconosce che il Gestore non è tenuto ad informarlo in generale o nel singolo caso su tali limiti, norme e regolamenti.

## **10. Informazioni sui rischi**

Le operazioni con strumenti finanziari sono connesse a opportunità e rischi. È quindi particolarmente importante che, prima di avvalersi di un servizio finanziario, se ne comprendano i rischi. A tale scopo viene messo a disposizione della clientela l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari», edito dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB). In tale opuscolo si trovano informazioni rilevanti sui rischi tipicamente presenti nel commercio di strumenti finanziari.

Il Cliente ha sempre diritto di chiedere informazioni ulteriori riguardo ai rischi correlati ai servizi erogati dal Gestore.

Il Gestore che offre servizi di gestione patrimoniale deve eseguire una verifica dell'adeguatezza basandosi segnatamente sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi d'investimento del cliente e sulla sua conoscenza ed esperienza a riguardo del servizio ricevuto.

Il Gestore raccoglie informazioni sul Cliente. In particolare, il Cliente acconsente alla raccolta di informazioni su circostanze e interessi personali nonché sulla situazione lavorativa e sullo stato di salute, nella misura in cui siano rilevanti ai fini della conduzione del Mandato. Il Gestore, infatti, per fornire servizi adeguati al Cliente, deve conoscerne la situazione patrimoniale generale, la sua propensione al rischio e la sua capacità di sopportare il rischio. Le indicazioni fornite sulla situazione finanziaria del Cliente, sui suoi obiettivi di

investimento, sulle sue conoscenze ed esperienza nel campo del servizio finanziario prestato dal Gestore permetteranno al Gestore di compiere una verifica dell'adeguatezza. Ciò presuppone che siano conosciuti tutti i dettagli della situazione patrimoniale del Cliente, come pure le sue conoscenze ed esperienza in ambito finanziario. A tal fine vengono predisposti sia il "Profilo di rischio" che il documento "Profilo del Cliente". Nel caso di rapporti di rappresentanza, per la verifica dell'adeguatezza il Gestore considera le conoscenze e l'esperienza del rappresentante.

Qualora il Cliente non comunichi le informazioni richieste o lo faccia in modo incompleto o incorretto, il Gestore non è in grado di assicurare che le strategie raccomandate e attuate siano adatte al Cliente. In tal caso potrebbero manifestarsi rischi a cui il Cliente potrebbe non essere in grado di fare fronte (es. investimenti non sufficientemente diversificati, investimenti non adeguati...), che non sono pertanto rilevabili, valutabili e controllabili da parte del Gestore. Il Cliente si assume piena responsabilità della fornitura di informazioni incomplete, incorrette o della carenza delle informazioni fornite.

Il Cliente si impegna a comunicare a Naret SA informazioni complete e veritiere circa il beneficiario economico. Egli si impegna altresì a comunicare spontaneamente ogni modifica circa la propria situazione personale.

Naret SA rende attento il Cliente che ogni gestione patrimoniale implica l'esistenza di un rischio di perdita, che la performance della gestione patrimoniale scelta è collegata ai rischi assunti e derivanti dalla stessa (un maggiore rischio comporta maggiori opportunità di guadagno ma anche maggiori possibilità di perdita), che il rendimento di uno strumento o di una linea di gestione non è necessariamente allineato alla performance passata.

Il Cliente pertanto riconosce e accetta che il Gestore non garantisce né può garantire il successo di un investimento (rendimento positivo) o che vengano evitate perdite. Il Cliente riconosce anche che la performance del portafoglio è principalmente correlata con l'andamento dei mercati finanziari e che il Gestore non può garantire né un rendimento minimo né la conservazione del capitale. Il Cliente prende atto del fatto che la passata performance di uno strumento d'investimento o di una classe di attivi non è indicativa dei rendimenti futuri.

Naret SA si impegna a operare al meglio per il conseguimento degli obiettivi convenuti con il Cliente, ma non può in nessun modo garantirli (il Gestore non ha nessun obbligo di risultato). Il Gestore non è autorizzato a fornire assicurazioni o garanzie in merito alla performance degli strumenti di investimento. Inoltre, il Gestore non è responsabile per informazioni errate o incomplete contenute in opuscoli o altri documenti di fornitori terzi, né per i danni che ne derivano. Il Gestore potrà essere ritenuto responsabile solo in caso di dolo oppure per negligenza grave. Egli, nell'esercitare il mandato per conto del Cliente, agirà in modo fedele e diligente, al meglio per conseguire gli obiettivi della gestione, come da direttive di investimento.

## **11. Onorario ed eventuali importi riconosciuti da terzi**

La remunerazione corrisposta dal Cliente al Gestore per le prestazioni erogate da quest'ultimo si compone dell'onorario di gestione e/o dell'onorario proporzionato al successo, regolato nel relativo Mandato firmato con il Cliente.

La remunerazione corrisposta al Gestore può includere anche eventuali compensi versati da terzi (di seguito "Importi Riconosciuti da Terzi").

Su richiesta, il Gestore comunica gli importi riconosciuti da terzi. Il Cliente è consapevole che le indennità percepite sono calcolate su base aggregata. La determinazione dell'importo riferito al singolo Cliente può quindi essere soggetta ad approssimazioni.

## **12. Conflitti d'interesse e vincoli economici**

Naret SA cerca di proteggere e conciliare gli interessi dei suoi clienti, azionisti e collaboratori. Tuttavia, non è sempre possibile escludere completamente che si generino dei conflitti di interesse durante l'esercizio dell'attività. La Società mette in atto delle misure volte a identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che possono sorgere tra il Gestore, i suoi azionisti, il management o i collaboratori del Gestore, o altre persone associate e società del Gruppo Naret, e il Cliente.

A questo proposito, il cliente prende atto che il Gestore fa parte di Naret Group, a cui sono affiliate la Naret SA (Gestore) e la Naret Consulting SA. Le società appartenenti a Naret Group sono tra loro distinte e autonome, con dipendenti propri e locali distinti. Esistono interazioni di servizi tra le differenti società del gruppo, sempre nella tutela degli interessi del cliente e per il soddisfacimento delle sue necessità. Questo non ha alcun impatto sulle spese totali che il cliente versa a Naret SA per la gestione patrimoniale.

Con l'obiettivo di evitare potenziali conflitti di interesse, Naret SA ha provveduto alla separazione delle funzioni aziendali, alla creazione di un sistema di controllo interno atto all'individuazione, alla prevenzione e alla gestione di eventuali conflitti di interesse e all'attuazione di processi organizzativi mirati alla tutela degli interessi dei contraenti nell'ambito della gestione patrimoniale.

La politica retributiva dei collaboratori addetti alla gestione e le scelte private di operazioni per proprio conto da parte di tutti i nostri dipendenti ed organi non influenzano le scelte di investimento nell'ambito della gestione patrimoniale.

Qualora vincoli economici con terzi fossero tali da generare un conflitto di interessi in relazione al servizio offerto al cliente, la Società informerà quest'ultimo sia del conflitto (circostanze tali da generarlo e rischi che ne derivano), sia dei provvedimenti attuati per ridurre i rischi. Tale informazione verrà data in modo comprensibile e in termini generali, anche in forma standardizzata ed elettronica.

## **13. Rendiconto**

Su richiesta del Cliente, il Gestore mette a disposizione un rendiconto dove si evidenzia la consistenza del patrimonio, la composizione del portafoglio e il risultato di gestione.

La rendicontazione del Gestore al Cliente avviene, ad oggi, sulla base dei giustificativi bancari. Il Gestore non risponde per la correttezza delle informazioni, per danni che dovessero derivare da informazioni rivelatesi non corrette o non correttamente trasmesse. Negli estratti della banca depositaria l'onorario del Gestore è riportato o come prelievo o come costo della gestione patrimoniale in base alla modalità di rendicontazione effettuata dalla Banca depositaria ove sono depositati gli averi in gestione del Cliente.

Salvo colpa grave del Gestore, il Cliente è responsabile per i danni derivanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o notifiche per posta, fax, telefono, e-mail e altri mezzi di trasmissione o trasporto, ad esempio in ragione di perdite, ritardi, malintesi, distorsioni o ripetizioni, o a causa di disturbi, sovraccarichi o interruzioni, indipendentemente dalla causa dell'errore nei sistemi o mezzi di comunicazione remota.

## **14. Investitore qualificato**

Il Cliente è stato informato che, sottoscrivendo un mandato di gestione patrimoniale oppure un mandato di consulenza con il Gestore, viene considerato investitore qualificato ai sensi dell'art. 10 cpv. 3ter LICol. Nell'ambito del mandato di gestione discrezionale, il Gestore può pertanto investire in fondi d'investimento approvati o meno dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari "FINMA", con o senza rappresentante in Svizzera, ivi compresi fondi d'investimento che si indirizzano esclusivamente a investitori qualificati. Questi ultimi possono presentare dei rischi specifici, ad esempio una maggiore volatilità, una minore liquidità o delle particolarità a livello d'investimenti sottostanti (lista non esaustiva). Il livello di sorveglianza di prodotti finanziari non approvati dalla FINMA, rispettivamente senza rappresentante in

Svizzera, può essere inferiore a quello esistente per investimenti collettivi di capitale approvati dalla FINMA rispettivamente con un rappresentante in Svizzera.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 6a let. c dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale ("OICoI"), sottoscrivendo un mandato di gestione patrimoniale oppure di consulenza agli investimenti il Cliente ha comunque la possibilità di dichiarare per iscritto al Gestore di non voler essere considerato come un investitore qualificato.

## **15. Classificazione della clientela**

La LSerFi (Art. 4 e 5 LSerFi) obbliga a segmentare i clienti nelle seguenti categorie: clienti privati, clienti professionali e clienti istituzionali.

La classificazione dei clienti da parte del Gestore, che si basa sulla situazione finanziaria individuale del cliente, rispettivamente sul suo livello di conoscenza, esperienza e competenza finanziaria, serve ad assicurare che il cliente riceva informazioni adeguate in base alle conoscenze e all'esperienza di cui dispone.

Il massimo di protezione è accordato al cliente privato. I clienti professionali hanno invece un livello di competenze ed esperienza adeguato a investire in tutte le tipologie di titoli e sono finanziariamente in grado di assumersi i rischi di investimento associati ai servizi finanziari. Ai clienti istituzionali per contro è garantito il livello di protezione normativa più basso. Su richiesta, nei limiti consentiti dalla legislazione elvetica applicabile e previa verifica, è possibile in qualsiasi momento ottenere un livello di protezione inferiore (opting out), oppure richiedere un incremento del livello di protezione (opting in).

## **16. Riservatezza**

Le Parti si obbligano reciprocamente a rispettare l'assoluta confidenzialità circa questo Mandato e tutte le operazioni connesse con l'esecuzione dello stesso verso qualsiasi terzo che non sia autorizzato a prenderne conoscenza per legge o per specifica autorizzazione scritta del Cliente. Tale obbligo di riservatezza rimane in vigore anche in caso di disdetta, revoca o nullità del Contratto.

Il Cliente acconsente al trattamento dei propri dati personali trasmessi al Gestore, secondo quanto previsto nei regolamenti interni in vigore presso il Gestore e accetta che il Gestore raccolga ed elabori determinati dati e informazioni sul Cliente, sul Beneficiario Economico e su eventuali altre persone legate al Mandato nella misura in cui siano rilevanti ai fini della conduzione del Mandato.

Il Gestore si impegna ad adottare le opportune precauzioni tecniche e organizzative per proteggere i dati personali a lui affidati. Qualora il Gestore deleghi a terzi determinati obblighi derivanti dal Contratto, egli garantisce che i dati personali dei Clienti siano utilizzati e trattati solo nella misura in cui è autorizzato a farlo egli stesso. Il Cliente autorizza espressamente il Gestore a fornire a terzi i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto.

Il Gestore può divulgare le informazioni relative al rapporto d'affari con il Cliente a terzi, comprese le autorità competenti in Svizzera e, nel rispetto del diritto svizzero, all'estero, se è obbligato a farlo in virtù di un obbligo legale o regolamentare. Il Gestore può divulgare tali informazioni anche a terzi fornitori (es. delegati) vincolati al rispetto della riservatezza.

Il Cliente dichiara di accettare che le conversazioni telefoniche che egli avrà con il Gestore possano essere registrate. In ogni caso il Gestore si impegna all'assoluta riservatezza di tali conversazioni, che saranno del tutto confidenziali (nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati) e utilizzate solo ove richiesto dalla legge.